SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ---

Nn. 91, 588, 1449 e 1594-A

RELAZIONE DELLA 9° COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE RABINO)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1994

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (n. 91)

d'iniziativa dei senatori RABINO, COVIELLO, PINTO e RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (n. 588)

d'iniziativa dei senatori VENTURI, LONDEI, PIERANI, BRINA, POLENTA, ZAPPASODI e RUFFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1992

Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (n. 1449)

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1993

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (n. 1594)

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO, RABINO e DONATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	6 7
- della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Testo proposto dalla Commissione	»	8
Disegno di legge n. 91	»	11
Disegno di legge n. 588	»	20
Disegno di legge n. 1449	»	21
Disegno di legge n. 1594	»	23

ONOREVOLI SENATORI. – Si premette che si tratta di disciplinare la raccolta ed il commercio di un fungo la cui fama è esaltata da scrittori e poeti, ma soprattutto dai cultori della gastronomia.

Non c'è momento della passione gastronomica che più sappia di esaltazione, di innamoramento e di follia, quanto immergersi nel profumo immenso e stordente del tartufo.

Al primo entrare nella casa o nella trattoria che sta per imbandire il pranzo, la vampata di odor di tartufo grigio è una muta promessa che condensa e racchiude in sè tutte le evocazioni e le suggestioni di una cucina antica e preziosa, invitante, in una vigilia d'inverno, al calore della casa e della mensa.

È giusto che il tartufo costi così caro, è giusto che non ci si possa permettere più di alcune sfoglie sul piatto, perchè quel profumo deve rimanere sempre, per il buongustaio, come un amore sognato, come una immaginazione incompiuta.

Il tartufo, fungo ipogeo profumatissimo e ricco di sapore, è tra l'autunno e l'inverno oggetto di un avvincente ricerca che coinvolge l'esperto cercatore accompagnato dal prezioso cane appositamente addestrato. Al di là dell'aspetto più folcloristico ed emozionale rappresentato dalla figura del cercatore di tartufi e dalla stessa ricerca sempre circondata da un alone di mistero, la raccolta e la commercializzazione del tartufo hanno assunto importanza come attività economica.

Il tartufo, bene tanto raro quanto prezioso, può costituire un utile *hobby* per molti cercatori e consentire un'integrazione di reddito per l'agricoltore. La protezione e lo sviluppo del patrimonio arboreo tartuficolo consentono:

- il recupero delle zone marginali e delle aree incolte con il piantamento di essenze arboree;
- l'esercizio di un'attività agricola intesa non solo dal punto di vista produttivo, ma soprattutto nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente;
- di favorire la conoscenza ed il rispetto della natura per il rilevante interesse dovuto, non solo all'esaltazione della passione gastronomica, ma all'aleatorietà della crescita del tartufo ed alla particolare coreografia della ricerca;
- di ottenere una buona resa dei capitali impegnati;
- di far apprezzare, con adeguati interventi promozionali, non solo le esaltanti caratteristiche di gusto e di profumo dei tartufi, ma anche la qualità di altri prodotti, ottenuti dalla stessa terra quali ad esempio i vini:
- l'esercizio di attività di trasformazione, di conservazione e commercio, con tutti gli effetti indotti sul piano occupazionale e reddituale.

Il maggior interesse economico – sociale e l'esperienza maturata con l'attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che aveva sostituito la previgente legge 17 luglio 1970, n. 568, richiedono un'integrazione della normativa per meglio disciplinare la difesa del patrimonio arboreo tartufigeno e gli aspetti fiscali connessi alla commercializzazione. A tale scopo mira il testo unificato proposto dalla 9ª Commissione, per i disegni di legge nn. 91, 588, 1449 e 1594.

L'articolo 1 del testo della Commissione, modifica l'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, prevedendo una specifica regolamentazione che dovrà essere predisposta dalle Regioni per il riconoscimento delle tartufaie naturali migliorate e delle tartufaie coltivate e stabilisce che l'istruttoria sia effettuata dalle Province competenti per territorio con particolare attenzione alla micorizzazione delle piantine che deve essere dichiarata dalla ditta vivaistica e testimoniata a seguito del controllo da parte di una struttura pubblica.

L'articolo 2, che modifica l'articolo 4 della citata legge n. 752, evidenzia che la costituzione di consorzi per la raccolta e la commercializzazione dei tartufi è da intendersi come attività agricola e pertanto ne consente la costituzione esclusiva agli effettivi conduttori che devono testimoniare l'attività svolta a difesa del patrimonio tartufigeno.

La difesa del patrimonio tartufigeno esige che la raccolta sia limitata alla potenzialità del territorio ed a tal fine è necessario che il numero dei cercatori ammessi alla raccolta di ogni provincia sia adeguato alla produzione dei tartufi. Pertanto con l'articolo 3, che modifica l'articolo 7 della legge n. 752 del 1985, si è inteso disporre una norma per la limitazione del numero dei cercatori sulla base di un rapporto tra i cercatori ed il territorio utile alla produzione dei tartufi.

Considerando che la libera attività di raccolta dei tartufi può consentire un'integrazione di reddito e che tale attività normalmente non viene svolta nell'esercizio d'impresa, con l'articolo 4, aggiuntivo di un apposito articolo alla legge n. 752, si prevede l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA, stabilendo nel contempo adempimenti a carico dell'acquirente operatore commerciale.

Ai fini dell'imposizione diretta, tenuto conto della occasionalità dell'attività e delle relative cessioni, con l'articolo 5 si è individuato un meccanismo forfettario di determinazione del reddito imponibile.

Il relatore auspica, a nome della 9^a Commissione che il testo proposto trovi il consenso dell'Assemblea.

RABINO, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Saporito)

sul testo unificato dei disegni di legge nn. 91, 588 e 1449

23 dicembre 1993

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge nn. 91, 588 e 1449 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE.

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul testo unificato dei disegni di legge nn. 91, 588, 1449 e 1594

12 gennaio 1994

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge nn. 91, 588, 1449 e 1594, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto dell'assorbimento dei disegni di legge in titolo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

- a) attestato della ditta vivaistica dal quale risulti che le piante tartufigene destinate all'impianto sono state preventivamente micorrizate con la specie di tartufo indicata;
- b) attestato di controllo delle piante tartufigene da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole Regioni, sentito il parere degli organismi scientifici competenti, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie indicata».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, al primo comma, dopo le parole «le conducano» sono aggiunte le parole «come deve essere dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale.».

Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto il seguente comma:

«Le Regioni, d'intesa con le Province, regolamentano i modi di accesso dei cercatori di tartufi sul territorio di ogni singola provincia e ne determinano il numero, calcolato in base alla compatibilità del rapporto tra cercatori e territorio utile alla produzione di tartufi».

Art. 4.

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-bis. - 1. La cessione di tartufi freschi non rientra nel campo d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se è effettuata, occasionalmente, dai raccoglitori, autorizzati a praticare la ricerca, al diretto consumatore. I cessionari che acquistano i tartufi nell'esercizio di imprese debbono emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma e registrarla ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633; copia dell'autofattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. Per quanto concerne i commercianti si osserva la normativa di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Art. 5.

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-ter. – 1. Il privato raccoglitore deve dichiarare le vendite dei tartufi come

"redditi diversi" previsti dall'articolo 81, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con un abbattimento forfettario, a copertura delle spese sostenute, pari al 50 per cento dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei tartufi».

DISEGNO DI LEGGE N. 91

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RABINO ED ALTRI

Art. 1.

- 1. I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi o specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
- a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- b) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- c) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- d) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato:
- e) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario;
- f) Tuber Borchii Vitt., detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- g) Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente uncinato.
- 2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

- 1. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o di contestazione, con esame al microscopio delle spore.
- 2. L'esame deve essere effettuato a cura dei presidi multizonali di prevenzione competenti per territorio, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3.

- 1. La raccolta dei tartufi è libera. Il proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di cartelli o di tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno tre metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata ».
- 2. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dall'articolo 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4.

- 1. I titolari di aziende agricole e forestali ovvero coloro che esplicano in modo prevalente tale attività, proprietari, coltivatori diretti, affittuari, possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.
- 2. Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma 1, la ricerca e la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del consorzio stesso, nonchè ai membri conviventi delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate dall'articolo 3.

Art. 5.

- 1. I consorzi costituiti a norma dell'articolo 4 possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle leggi per i territori montani, qualora perseguano anche i seguenti scopi:
- a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

- b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;
- c) conservazione e commercializzazione del prodotto:
- *d)* tutela e incremento della coltura del prodotto.

Art. 6.

- 1. Per praticare la raccolta dei tartufi su tutto il territorio nazionale, i raccoglitori devono essere muniti di tesserino rilasciato, per delega regionale, dall'amministrazione provinciale del luogo di residenza. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria la presentazione di domanda in carta da bollo e il versamento di una somma determinata dall'amministrazione provinciale.
- 2. Per ottenere il rilascio del tesserino, il richiedente deve superare una prova d'esame presso l'amministrazione provinciale del luogo di residenza e ottenere il rilascio di un attestato in cui sia riconosciuta l'abilitazione alla raccolta del tartufo, la conoscenza di nozioni forestali di genetica naturale del tartufo e la conoscenza della legge in materia, nonchè versare una tassa di concessione annuale nella misura determinata dall'amministrazione provinciale.
- 3. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del richiedente.
- 5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
- 6. La ricerca del tartufo deve essere eseguita solo con l'ausilio del cane o del maiale, comunque in conformità con le leggi regionali.
- 7. Le buche aperte per la ricerca del tartufo devono essere immediatamente richiuse con il terreno prima estratto con molta cura.

Art. 7.

- 1. Le province, sentiti i sindaci dei comuni interessati, sono autorizzate a disciplinare la raccolta di ciascuna specie e varietà di tartufo in armonia con le disposizioni della presente legge.
- 2. Il presidente dell'amministrazione provinciale, previa deliberazione della giunta, può vietare la raccolta di tartufi in quei territori nei quali, secondo l'ispettorato agrario, vi sia il timore di profonde modificazioni dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante.

Art. 8.

- 1. Per la raccolta dei tartufi è fatto divieto di usare vanghe, zappe o altri mezzi che possono provocare il danneggiamento della conservazione della specie.
 - 2. È vietato inoltre:
 - a) la lavorazione andante dei pianelli;
- b) la conservazione del prodotto immaturo in recipienti al fine di farlo maturare, con il conseguente impoverimento della diffusione delle spore;
- c) l'apertura di buche a caso, senza che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane;
- d) l'uso contemporaneo di non più di due cani per ogni raccoglitore.

Art. 9.

- 1. I presidenti delle amministrazioni regionali stabiliscono l'inizio e la fine della raccolta, previo parere delle amministrazioni provinciali e di una commissione di ricercatori e loro associazioni e dopo aver consultato i dati forniti dalle stazioni meteorologiche della regione.
- 2. Le ordinanze relative devono essere emanate annualmente.
- 3. La commissione dei ricercatori deve essere nominata dalle amministrazioni regionali.

4. L'inizio e la fine della raccolta devono essere fissati entro il 10 agosto di ogni anno.

Art. 10.

- 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:
- a) agli agenti del corpo forestale dello Stato:
 - b) alle guardie venatorie provinciali;
- c) agli organi di polizia locale urbana e rurale:
 - d) alle guardie giurate volontarie.
- 2. Gli agenti giurati, il cui servizio di vigilanza è coordinato dall'amministrazione provinciale, debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

Art. 11.

- 1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità e con le indicazioni di cui al comma 6.
- 2. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.
- 3. I «pezzi» e il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
- 4. Per i « pezzi » e il « tritume » di tartufo è però tollerata la presenza di altre specie commestibili, fra quelle ammesse al commercio, fino ad un massimo del 3 per cento per i « pezzi » e dell'8 per cento per il « tritume ».
- 5. Sono considerati « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 e « tritume » quelle di dimensione inferiore.
- 6. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartonci-

no a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 1 e la zona geografica di raccolta.

7. La delimitazione della zona deve essere stabilta con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 12.

- 1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
- a) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1;
 - b) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 13.

1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 1, ed indicando il luogo di origine del tartufo, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonchè l'indicazione di « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 14.

1. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 15.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino,

liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

- 2. L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.
- 3. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 16.

- 1. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
- 2. Il Tuber aestivum Vitt., volgarmente detto tartufo d'estate o scorzone, e il Tuber mesentericum Vitt., volgarmente detto tartufo nero ordinario, sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a un chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Art. 17.

- 1. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 18.

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, freschi o conservati, immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classificazione riportata nell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 19.

- 1. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione da parte dell'amministrazione provinciale.
- 2. Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione.

Art. 20.

- 1. Le province, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate a istituire una tassa di concessione ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6.
- 2. La suddetta tassa è soggetta a rinnovo annuale.
- 3. Il versamento deve essere effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato all'amministrazione provinciale.

Art. 21.

- 1. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto, il ritiro del tesserino fino a due anni e la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, oltre alle seguenti sanzioni amministrative:
- a) per la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane ammaestrato o senza

attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto, da lire 100.000 a lire 1.500.000;

- b) per la lavorazione andante del terreno o per l'apertura di buche in soprannumero e non riempite con la terra prima estratta, da lire 100.000 a lire 1.500.000 per decara di terreno lavorato o per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) per la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da lire 50.000 a lire 200.000;
- d) per la raccolta di tartufi immaturi, da lire 50.000 a lire 150.000 al chilogrammo o frazione di chilogrammo;
- e) per il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta, esclusi quelli provenienti da province dove la raccolta è

ammessa, da lire 1.000.000 a lire 5.000.000;

- f) per la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da lire 5.000.000 a lire 15.000.000, salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- g) per la raccolta di tartufi in zone vietate di cui agli articoli 3 e 4, da lire 100.000 a lire 600.000.
- 2. Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tesserino rilasciato per la ricerca del tartufo.
- 3. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole. Matura da metà novembre a metà marzo.

3) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di 5 per asco. Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Segue: ALLEGATO 1

Matura da febbraio a marzo.

5) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiforme che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

6) Tuber Borchii Vitt., detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

È il Tuber albidum Pico. Ha forma generalmente arrotondata, od anche irregolare, però mai lobata. Il peridio è liscio, tomentoso, di colore biancastro. Non raggiunge che eccezionalmente dimensioni superiori a una noce. La polpa, molle, molto chiara nel tartufo acerbo, diviene, a maturazione, di colore fulvo tendente sempre più al violaceo-bruno, con venature numerose e ramose.

Emana profumo meno forte del tartufo bianco pregiato (Tuber magnatum Pico) e tende un po' all'odore dell'aglio. Vegeta nei terreni calcari-argillosi, in simbiosi anche con piante erbacee.

7) Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente uncinato.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, e gleba o polpa di color cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a 5, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi, senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi, ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi, senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt. Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi, ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi, ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, di colore più o meno chiaro	Interi

Segue: ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Seconda scelta (lavati o pelati	Tuber melanosporum Vitt. Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortec- ciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamen- te chiaro	Interi, irregolari e un poco scortec- ciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortec- ciati o scalfiti
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna spe- cie con tolleranza del 3 per cento in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza dell'8 per cento in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Bucce di tartufo con massimo del 30 per cento in peso di tritume e il 5 per cento di altre specie.

DISEGNO DI LEGGE N. 588

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VENTURI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'attività di coltivazione dei tartufi di cui al quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è considerata a tutti gli effetti attività agricola, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 126.

Art. 2.

1. Coloro che esercitano l'attività di tartuficoltura rientrano nella categoria di contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

1. Le regioni inviano copia degli attestati rilasciati a norma del quarto comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, agli uffici tecnici erariali della provincia in cui sono situati i beni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418.

Art. 4.

1. Gli uffici tecnici erariali procedono alla istituzione di nuove apposite qualità e

classi e relative tariffe d'estimo secondo le norme della legge catastale ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

- 1. I raccoglitori di tartufi idonei a praticare tale attività a norma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, residenti in zone classificate montane ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, che nell'attività di ricerca e raccolta hanno conseguito nell'anno solare ricavi non superiori ai dieci milioni di lire, non sono soggetti agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
- 2. Le operazioni dei suddetti soggetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e non costituiscono ricavi tassabili ai fini delle imposte dirette.

Art. 6.

- 1. Nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 15 sono soppresse le parole: «esclusi i tartufi».
- 2. Nella medesima tabella *A*, al numero 5 della parte II e al numero 21 della parte III sono soppresse le parole: «esclusi i tartufi».

DISEGNO DI LEGGE N. 1449

D'INIZIATIVA DEL SENATORE STRUFFI

Art. 1.

1. Il titolo della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: «Normativa quadro in materia di tartuficoltura, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«L'attività di coltivazione delle tartufaie è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 126.

Coloro che esercitano l'attività di tartuficoltura rientrano nella categoria di contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Le regioni inviano copia degli attestati, rilasciati a norma del quarto comma dell'articolo 3, agli uffici tecnici erariali della provincia in cui sono situati i beni, ai fini di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1943, n. 204.

Gli uffici tecnici erariali procedono alla istituzione di nuove apposite qualità e classi e relative tariffe d'estimo secondo le norme della legge catastale ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il sesto comma, sono inseriti i seguenti:

«I raccoglitori di tartufi vengono ripartiti in categoria A, raccoglitori di mestiere o professionali; categoria B, raccoglitori dilettanti. La categoria di appartenenza è annotata sul tesserino di idoneità.

Le regioni istituiscono appositi separati elenchi ufficiali per ciascuna delle due categorie di raccoglitori, disciplinandone la tenuta».

Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Ai raccoglitori appartenenti alla categoria B di cui all'articolo 5 è fatto divieto di commercializzare in qualsiasi periodo i tartufi raccolti su fondi che non siano di loro proprietà.

Le regioni possono stabilire limiti giornalieri di quantità raccoglibili differenziati per le due categorie di raccoglitori di cui all'articolo 5.

I raccoglitori di tartufi, appartenenti alla categoria A di cui all'articolo 5, residenti in zone classificate montane e svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni, che nell'attività di ricerca e raccolta hanno conseguito nell'anno solare ricavi non superiori ai 10 milioni di lire, non sono soggetti agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le operazioni dei suddetti soggetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e

non costituiscono ricavi tassabili ai fini delle imposte dirette».

Art. 5.

1. All'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Agli agenti di cui ai commi primo e secondo con compiti di vigilanza, ancorchè muniti di tesserino di idoneità, è vietato esercitare l'attività di raccolta nel territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie giurate volontarie è vietato esercitare la raccolta durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti i seguenti due articoli:

«Art. 20-bis. – 1. Nella Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 15 sono soppresse le parole: "esclusi i tartufi".

2. Nella citata Tabella A, parte II, al numero 5 e nella parte III, al numero 21, sono soppresse le parole: "esclusi i tartufi".

Art. 20-ter. – 1. La tartuficoltura è attività agricola d'interesse nazionale che deve realizzarsi in assoluto rispetto dell'ambiente e della vocazionalità delle aree cui vengono destinati gli interventi.

- 2. Le regioni emanano norme per la disciplina delle attività di tartuficoltura e particolarmente in riferimento:
- a) al controllo ed alla certificazione periodici delle piante micorrizzate poste in commercio, con specificazioni dei generi di tuber utilizzati e delle percentuali di micorrizzazione degli apici radicali;
- b) alle scelte delle essenze forestali in relazione ai tipi di ambiente pedo-climatico;
- c) ai metodi di individuazione delle vocazionalità dei fondi nonchè alle pratiche agronomiche di conduzione degli impianti;
- d) all'albo delle imprese specializzate del settore ed ai relativi criteri d'iscrizione e vigenza».
- 2. Le norme regionali di cui al comma 1, secondo capoverso, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le regioni, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare la propria legislazione delegando inoltre alle province le competenze in materia.

DISEGNO DI LEGGE N. 1594

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARLOTTO ED ALTRI

Art. 1.

- 1. Il numero 15) della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «15) ortaggi e piante mangerecce, funghi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ma non specialmente preparati per il consumo immediato (vedi ex 07.01 ex 07.03)».

Art. 2.

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni di tartufi e altri funghi da parte dei raccoglitori non produttori agricoli sono effettuate senza pagamento dell'imposta. I raccoglitori sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa».